

All. 1 deliberazione n. 2025/48 del 21/11/2025

ACCORDO TRA L'UNIONE COLLINE MATILDICHE E L'ASP "REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER MINORI ED ADOLESCENTI E DI SUPPORTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO NEI COMUNI DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE

L'anno 2025 il giorno ____ del mese di ____, nella sede dell'Unione Colline Matildiche

TRA

l'Unione Colline Matildiche (C.F e P.I. 02358290357), rappresentata dalla Responsabile Settore Programmazione socio-sanitaria e Coordinamento Area Sociale dott.ssa Maria Chiara Borsalino, domiciliata per la carica a Quattro Castella in piazza Dante 1,

E

l'ASP "Reggio Emilia – Città delle persone" (C.F e P.I. 01925120352), Azienda pubblica di Servizi alla Persona, di seguito denominata ASP, con sede a Reggio Emilia in via Marani 9, rappresentata dal Direttore Dott.ssa Nadia Manni;

PREMESSO che:

- a) l'Unione Colline Matildiche attua interventi e misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale anche con le risorse economiche statali dedicate che le saranno assegnate, per mettere in atto azioni e servizi di rafforzamento del servizio sociale territoriale, del servizio di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità avvalendosi di soggetti accreditati in tale ambito e di riconosciuta competenza professionale;
- b) l'Unione Colline Matildiche:
 - attiva progetti a contrasto della povertà e fragilità sociale di soggetti a rischio d'esclusione ed emarginazione rafforzando le autonomie e capacità d'autodeterminazione dei cittadini anche tramite interventi educativi con particolare riferimento alla gestione dell'economia familiare e domestica; alle scelte strategiche di vita ed i relativi aspetti organizzativi-gestionali correlati; all'attivazione e sostegno della rete familiare, formale, informale e di territorio;
 - attiva progettualità a contrasto delle situazioni di solitudine ed impoverimento sociale anche tramite micro-interventi territoriali a sostegno dell'auto-mutuo aiuto;
 - gestisce le competenze in materia di assistenza sociale alla maternità, infanzia ed età evolutiva, compresi gli interventi in favore di minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili, nonché tutti gli interventi previsti dalle direttive regionali in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi e tutte le funzioni specialistiche e trasversali;
 - attiva percorsi ed interventi educativi sui minori ed adolescenti e di supporto a famiglie in disagio socio-economico;
- c) l'Unione Colline Matildiche fa parte del distretto di Reggio Emilia in cui opera l'ASP "Reggio Emilia- Città delle Persone", ente di cui il distretto e l'Azienda Sanitaria si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

PRESO ATTO che:

- l'ASP "Reggio Emilia- Città delle Persone" ha tra le proprie finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi ed educativi rivolti a persone minorenni, a persone adulte in difficoltà, a persone con disabilità, a persone anziane e che l'intera attività dell'Asp è progettata, organizzata e realizzata secondo quanto definito nel Piano di Zona per la salute e il benessere sociale, nonché negli Accordi di Programma e/o contratti di servizio in essere con i comuni

del distretto di Reggio Emilia approvati dal Comitato di Distretto e da tutti i comuni della zona sociale di Reggio Emilia;

- L'ASP "Reggio Emilia- Città delle Persone" offre servizi avendo a cuore non solo le singole persone, ma anche le loro famiglie, i rispettivi contesti di vita e le comunità di riferimento. La mission aziendale è quella di accompagnare persone e famiglie che sperimentano situazioni di difficoltà verso un percorso di vita che le valorizzi e ne promuova l'autonomia e il senso di sicurezza, offrendo servizi che si qualificano per organizzazione, metodologia di lavoro e stile professionale, come luoghi di accoglienza, tutela e ascolto;
- la collaborazione con l'Unione Colline Matildiche permette ad ASP di avere importanti elementi di lettura del contesto allargato rispetto al capoluogo, individuando nuovi bisogni e nuove progettualità di intervento a sostegno della propria mission, permettendo così agli operatori di Asp di partecipare attivamente ai contesti di programmazione distrettuale avendo costruito collaborazioni con le realtà formali ed informali del territorio dell'Unione Colline Matildiche arricchendo così il bagaglio di conoscenze e sperimentazioni;

CONSIDERATO che l'Unione Colline Matildiche e l'Asp "Reggio Emilia- Città delle Persone" intendono collaborare nell'erogazione di interventi a favore di nuclei familiari con figli minorenni in situazione di disagio socio-economico e servizi di sostegno alla genitorialità e di contrasto alla povertà;

VERIFICATO che:

-l'art.15 della L.241/1990 prevede anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-il comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 36/23 s.m.i. consente di concludere accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

CONSIDERATO che si può procedere alla conclusione dell'accordo con l'Asp "Reggio Emilia- Città delle Persone" ai sensi dei predetti disposti normativi, a fronte delle collaborazioni dedotte in accordo, ricorrendo nel caso di che trattasi le condizioni di cui al precedente punto dato che:

- a) l'Unione Colline Matildiche ed Asp "Reggio Emilia- Città delle Persone" sono due stazioni appaltanti del distretto di Reggio Emilia;
- b) i due enti sottoscrittori, nel presente accordo, svolgono compiti funzionali ad attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, così come indicato al comma d dell'art. 4 del presente atto;
- c) l'Unione Colline Matildiche ed Asp "Reggio Emilia- Città delle Persone" convergono sinergicamente su attività di interesse comune quali l'erogazione di interventi e servizi a favore di nuclei familiari con figli in situazione di disagio socio-economico;

- d) Asp “Reggio Emilia- Città delle Persone” svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione così come da dichiarazione acquisita agli atti dell’Unione con prot.n.173 del 9-01-2024;

tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra gli enti sottoscrittori per l’erogazione di interventi a favore di nuclei familiari con figli minorenni in situazione di disagio socio-economico e servizi di sostegno alla genitorialità e di contrasto alla povertà, nei comuni di Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo.

Art. 3 - Impegni dell’Asp “Reggio Emilia- Città delle Persone”

L’Asp “Reggio Emilia- Città delle Persone” si impegna a svolgere l’attività di cui all’art. 2 del presente accordo nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative definite nel presente atto.

In particolare, l’Asp “Reggio Emilia- Città delle Persone” mettendo a disposizione le proprie competenze, si impegna a:

- svolgere accompagnamento professionale competente a supporto del servizio sociale dell’Unione Colline Matildiche, anche attivando tutte le risorse della comunità sociale, promuovendo una cultura dell’accoglienza nel senso ampio di protezione dell’infanzia e di sostegno alla genitorialità, favorendo l’inclusione sociale dei soggetti fragili, promuovendo azioni di contrasto alla povertà socio-economica e vulnerabilità sociale e facendo rete tra servizi istituzionali, del privato sociale e della società civile;
- formazione professionale degli operatori
- lavorare sulle fragilità delle famiglie individuate dal servizio sociale dell’Unione, attraverso interventi personalizzati con l’obiettivo di salvaguardare e stimolare l’autonomia e le relazioni interpersonali e promuovere il sostegno dei legami familiari;
- supportare ed integrare l’equipe del servizio sociale dell’Unione con almeno n. 4 figure educative;
- coordinare e supervisionare le azioni educative
- attivare un tutoring educativo, domiciliare e di supporto al fine di rilevare le caratteristiche dei progetti personalizzati e dei sostegni in essi previsti;
- monitoraggio dell’andamento progettuale;
- partecipazione alle equipe di valutazione multidimensionale;
- partecipazione agli incontri di formazione organizzati dal distretto di Reggio Emilia;
- garantire la presenza di propri operatori almeno 5 giorni settimanali di presenza per colloqui ed incontri con gli utenti negli uffici dell’Area Sociale dell’Unione Colline Matildiche e / o sul territorio, ivi compresi gli incontri con il personale dell’Area e con gli Enti, Associazioni e realtà del Terzo Settore.
- stipulare apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi;

- lettura del contesto allargato rispetto al capoluogo, individuando nuovi bisogni e nuove progettualità di intervento a sostegno della propria mission, permettendo così agli operatori di Asp di partecipare attivamente ai contesti di programmazione distrettuale avendo costruito collaborazioni con le realtà formali ed informali del territorio dell'Unione Colline Matildiche arricchendo così il bagaglio di conoscenze e sperimentazioni;
- ad assicurare che lo svolgimento delle attività di collaborazione avvengano nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza del lavoro, in particolare delle norme previste a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico sulla Sicurezza. L'Asp, ove l'Unione lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'Unione non esonera l'Asp in alcun modo dalle sue responsabilità.

Art. 4 - Impegni dell'Unione

Per l'attività di collaborazione del presente accordo l'Unione Coline Matildiche si impegna a:

- a) individuare i nuclei familiari con problematiche di genitorialità e di disagio socio-economico per i quali occorre attivare un tutoring educativo e di supporto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:
 - recuperare / implementare capacità gestionali dell'economia domestica e familiare;
 - recuperare / implementare capacità d'inserimento nel mondo del lavoro;
 - sostenere l'autonomia abitativa;
 - contrastare l'isolamento, la solitudine e l'emarginazione sociale, anche attraverso la costruzione di progetti di rete con le realtà formali ed informali presenti sul territorio dei tre Comuni;
 - attivare / implementare le reti familiari, parentali ed amicali.
 - migliorare la cura quotidiana dei figli;
 - recuperare risorse e competenze genitoriali e relazionali;
 - mediazione relazionale negli incontri protetti tra genitori e figli;
 - raccordo e mediazione tra famiglie naturali e famiglie affidatarie;
 - supporto e sostegno a bambini e ragazzi (ad es. aiuto nel percorso scolastico, accompagnamento in esperienze di socializzazione con i coetanei e/o di alternanza scuola-lavoro, ecc.);
 - progettazione e gestione di una rete "scuole / associazioni di volontariato / servizi", che costruisca un comune pensiero sui temi del disagio dei bambini, del suo riconoscimento, della comune assunzione di responsabilità;
- b) partecipazione degli operatori dell'equipe sociale alle attività di formazione e supervisione proposte da Asp;
- c) mettere a disposizione degli operatori di Asp, strumentazioni ed uffici dedicati di supporto in cui potranno svolgere la loro attività sia all'interno della Casa della Comunità di Puianello che c/o la Casa dei Servizi e del Volontariato di Montecavolo;
- d) i due Enti sottoscrittori, nel presente accordo, svolgono compiti funzionali ad attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; per le attività di collaborazione che saranno effettuate da Asp Reggio Emilia verrà riconosciuta la somma annua di euro 145.000,00 (che sarà liquidata mensilmente a seguito di ricevimento di specifica fatturazione) a supporto delle spese vive (amministrative, assicurative, spese generali, di monitoraggio-formazione- supervisione). Le somme per le attività di collaborazione oggetto del presente accordo sono esenti Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 21) del DPR n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - -Durata

Il presente accordo avrà decorrenza da gennaio 2026 e durata fino al 31-12-2028 e cesserà di avere effetto trascorso tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 6 – Attività di monitoraggio

Al fine di monitorare le attività e gli intenti di collaborazione definiti nel presente accordo, verranno effettuati incontri semestrali di verifica e valutazione. I sottoscrittori del presente accordo individuano quali referenti per l'attuazione del presente accordo in ordine agli aspetti tecnici ed operativi e per i relativi rapporti per l'Unione Coline Matildiche la responsabile dell'Area Sociale e per Asp "Reggio Emilia- Città delle Persone il Dirigente Area Servizi. Negli incontri semestrali di verifica e valutazioni potranno essere coinvolti anche gli operatori degli enti sottoscrittori del presente accordo, coinvolti nelle varie attività.

Art. 7 – Sicurezza e accesso ai luoghi

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'area per le attività attinenti al progetto di ricerca, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D Lgs 81/08 s.m.i. Il personale delle parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento generale sulla protezione dati (regolamento ue n. 2016/679).

Le parti riconoscono che, nell'esecuzione del presente accordo, ciascuna di esse potrà ricevere reciprocamente informazioni a carattere riservato in forma scritta od orale. Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate e a non trasmettere a terzi tali informazioni, a non farne alcun uso al di fuori degli scopi della collaborazione e ad ottemperare a quanto disciplinato in materia dal regolamento UE n.2016/679.

Art. 9 – Rinvio e Controversie

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre norme che regolano la materia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e soluzione, competente a giudicare sarà il Foro di Reggio Emilia.

Art. 10 - Spese

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 allegato B del D.P.R. n.642/1972 e sarà registrato in caso d'uso.

Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per L'Unione Colline Matildiche

.....

Per Asp "Reggio Emilia- Città delle Persone

.....